

SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2
Olbia

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO N. 370 DEL 24 / 02 / 2011

OGGETTO: Rinnovo convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di La Maddalena per attività di assistenza non sanitaria del malato ricoverato presso il P.O. "P. Merlo" di La Maddalena.

L'anno duemilaundici il giorno ventiquattro del mese di febbraio in Olbia, nella sede legale dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2.

IL COMMISSARIO

Dottor Giovanni Antonio Fadda

Sentiti i pareri favorevoli del

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Avvocato Mario Giovanni Altana

e del

DIRETTORE SANITARIO

Dottoressa Maria Serena Fenu

- RICHIAMATA** la convenzione stipulata, da ultimo, il 23.02.2006 con l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di La Maddalena, avente ad oggetto l'assistenza non sanitaria, materiale e morale del malato presso il P.O. "P. Merlo" di La Maddalena;
- CONSIDERATO** che la convenzione di cui sopra, stipulata per la durata di anni 5 decorrenti dalla data del 21.02.2006, è in scadenza il 21.02.2011;
- VISTA** la nota del Presidente dell'Associazione Sig.ra Eugenia Lorenza Aloisi, acquisita con registrazione di protocollo n. 4163 del 25.11.2011, con cui è stata inoltrata formale richiesta di rinnovo della convenzione ed è stato altresì trasmesso l'elenco aggiornato dei soci volontari aderenti;
- DATO ATTO** che con nota prot. n. 5073 del 28.01.2011 è stato comunicato il parere favorevole della Direzione Medica del Presidio in questione al rinnovo per ulteriori cinque anni;
- ESAMINATA** la convenzione disciplinante il citato rapporto di collaborazione, allegata al presente atto, che comporterà oneri per l'Azienda unicamente con riguardo al rimborso delle spese di assicurazione dei volontari contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile, come previsto dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/1991 e dall'art. 13. co. 4, lettere c e d, della L.R. n. 39/1993;
- SU** conforme proposta dell'Area Affari Generali e Legali e Comunicazione;
- Visti:** il D. Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
la L. R. 28 luglio 2006, n. 10;
l'Atto Aziendale;

DELIBERA


Per le motivazioni esposte in premessa e qui integralmente richiamate,

- di approvare il rinnovo della convenzione con l'Associazione Volontari Ospedalieri (A.V.O.) di La Maddalena relativa all'assistenza non sanitaria, materiale e morale del malato ricoverato presso il P.O. "P. Merlo" di La Maddalena, valida per il periodo 22.02.2011 – 21.02.2016, da redigersi secondo lo schema allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

- di incaricare della stipulazione della suddetta convenzione l'Area Affari Generali, Affari Legali, Comunicazione e dell'esecuzione del presente atto, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, la Direzione Medica del P.O. "P. Merlo" di La Maddalena ed il Servizio Contabilità e Bilancio.


IL DIRETTORE SANITARIO

(Dottoressa Maria Serena Fenu)



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Avv. Mario Giovanni Altana)



IL COMMISSARIO

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

Area AAGGAALLC

GPintor

TEnne



da compilarsi a cura del Servizio / Struttura proponente/estensore

(luogo e data) _____, ____/____/____.

La presente deliberazione:

è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettere a), b), c), della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

oppure

deve essere comunicata al competente Assessorato regionale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10

Il Responsabile del Servizio/Struttura _____ (proponente/estensore)

(firma) _____

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio dell'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia

dal 24/02/2011, e che:

è esecutiva dal giorno della pubblicazione ai sensi della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

con lettera in data ____/____/____, protocollo n. _____, è stata inviata all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale per il controllo di cui all'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, 24/02/2011.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

La presente deliberazione:

è divenuta esecutiva, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è stata annullata, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10, in virtù della Determinazione del Direttore del Servizio _____ dell'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e Assistenza Sociale n. _____ del ____/____/____.

è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini per il controllo, ai sensi dell'articolo 29 della Legge Regionale 28.7.2006 n. 10.

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

Per copia conforme all'originale esistente agli atti della Azienda Sanitaria Locale n. 2, per uso

Olbia, ____/____/____.

Il Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali

"Allegato alla delibera n° 370
del 24.02.2011".

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 2 DI
OLBIA E L'ASSOCIAZIONE "VOLONTARI OSPEDALIERI LA
MADDALENA - ONLUS" DI LA MADDALENA.**

L'anno duemilaundici addì _____ del mese di _____ in

Olbia,

tra

**l'Azienda Sanitaria Locale n. 2 di Olbia, con sede legale in Olbia, nella Via
Bazzoni Sircana n. 2 / 2 A, C.F. 01687160901, in persona del Commissario
legale rappresentante dottor Giovanni Antonio Fadda, nato ad Ittiri (SS) il
01.09.1937 (SS) e domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale
della A.S.L. n. 2 di Olbia, d'ora innanzi denominata semplicemente "ASL",**

E

**l'Associazione Volontari Ospedalieri La Maddalena - Onlus, con sede in
La Maddalena, Via Ilva n. 1, Cod. Fisc. 91022530900, legalmente
rappresentata dalla Presidente Sig.ra Eugenia Aloisi in Occhioni, d'ora
innanzi denominata semplicemente "A.V.O.",**

PREMESSO:

- che l'ASL riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di
volontariato come espressione di partecipazione e di solidarietà e intende
avvalersi della collaborazione volontaria, libera e gratuita dell'A.V.O.
nell'attuazione del servizio socio-assistenziale non sanitario, in conformità
alle finalità di cui alle leggi sul volontariato: Legge quadro n. 266/91 e Leggi
Regionali n° 4/88 e n° 39/93 e successive modificazioni;

- che l'A.V.O. ha chiesto di collaborare con la ASL attraverso le prestazioni
volontarie dei propri aderenti rivolte all'umanizzazione del servizio

ospedaliero, socializzando con la persona sofferente, stimolandola a non chiudersi in se stessa, a reagire alla propria malattia, ricercando le giuste motivazioni per il raggiungimento di un benessere psico-fisico; fungendo da trait-d'union con la famiglia e il luogo di origine per rendere la qualità di vita del malato più dignitosa e a misura d'uomo; - che i volontari prima del servizio in ospedale sono obbligati a frequentare un corso di formazione di base su psicologia del malato, nozioni di igiene, notizie sull'organizzazione ospedaliera e sulla distribuzione dei servizi, tenuti da personale specializzato e dai membri di A.V.O., ed a partecipare a successivi periodici incontri per ulteriori aggiornamenti;

- che A.V.O. è regolarmente iscritta nel Registro Regionale del volontariato al n. 976;

tutto ciò premesso, che fa parte integrante e sostanziale della presente convenzione, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1


L'ASL affida all'Associazione A.V.O. le prestazioni relative all'assistenza materiale, morale e spirituale del malato presso il P.O. "Paolo Merlo" di La Maddalena.

ART. 2

L'A.V.O. garantisce l'erogazione di prestazioni e servizi nel rispetto dei principi e delle proprie finalità istituzionali, nonché delle finalità previste dalla legislazione vigente in materia e dalla presente convenzione.

ART. 3

L'A.V.O. offre la disponibilità di n. 17 aderenti (di cui all'allegato elenco) che si impegnano a mettersi gratuitamente al servizio dei pazienti nel rispetto



delle norme sancite dalla convenzione, in ubbidienza alle direttive che verranno emanate di volta in volta dalla Direzione Medica Ospedaliera e dai Direttori delle varie Unità Operative, secondo le necessità operative del momento, in spirito di servizio e di rispetto verso il malato (Art. 14 comma 3 L.R. n. 39/93). Il Responsabile del Servizio ospedaliero dell' A.V.O. è la Sig.ra Eugenia Aloisi in Occhioni.

ART . 4

Ai sensi dell'Art. 44, comma 9 lett. C della L.R. 4/88, A.V.O. si impegna a non modificare per la durata della presente convenzione la composizione dei suoi aderenti oltre il 50%. Entro la quota ammessa le variazioni debbono essere tempestivamente comunicate all'ASL.

ART . 5

Ai sensi degli Artt. 4 e 7 della legge n° 266/91 e L.R. di applicazione n° 39/93, Art. 13 comma 4 lett. C-D, l'ASL si impegna al rimborso all'A.V.O. delle spese di Assicurazione annuale dei volontari contro gli infortuni, le malattie e la responsabilità civile verso terzi, dietro apposita richiesta corredata da copia conforme all'originale delle relative polizze.

ART . 6

L'ASL fornisce all'AVO gli strumenti e i dati indispensabili per un corretto ed adeguato svolgimento del servizio socio-assistenziale, nei modi e con i limiti di legge di cui al D.L.vo n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Con la sottoscrizione della presente convenzione, l'ASL designa l'Avo quale Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 29 Codice Privacy, autorizzandola, pertanto, al trattamento dei predetti dati, esclusivamente nei limiti dello stretto indispensabile per l'espletamento dei compiti oggetto della presente convenzione.

Tutti i volontari aderenti sono pertanto nominati dal medesimo Responsabile, ai fini del presente atto e ai sensi dell'art. 30, comma 2, D.Lgs 196, "incaricati del trattamento", rilevando, ai fini della designazione da parte del Responsabile, la documentata preposizione delle persone fisiche alle unità per le quali sia risultato previamente individuato l'ambito del trattamento consentito.

L'Avo è tenuta a svolgere, a favore dei propri aderenti, le attività di formazione per garantire che i dati siano trattati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti.

Il Responsabile e gli incaricati del trattamento devono assicurare il segreto sulle informazioni apprese in occasione della suddetta attività.

L'accesso alla struttura ospedaliera deve avvenire, in qualsiasi momento, seguendo le direttive impartite dalla Direzione Medica del Presidio Ospedaliero di La Maddalena.

ART. 7

La presente convenzione ha validità con decorrenza dal giorno 22/02/2011 fino a tutto il giorno 21/02/2016. Ciascuna delle parti può recedere dalla convenzione in qualunque momento dando preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi all'altra parte a mezzo raccomandata a. r.

ART. 8

In caso di violazione delle norme delle leggi su indicate, dei relativi regolamenti di attuazione e comunque di gravi inadempienze ed obblighi previsti dalla presente convenzione a carico di A.V.O., l'ASL, a suo insindacabile giudizio, può decidere con effetto immediato la risoluzione della presente convenzione, dandone immediata comunicazione all'Assessorato all'Igiene e Sanità (Art. 41 L.R. n° 44/88 e succ. modif.). La convenzione può altresì essere risolta da A.V.O. in caso di mancato rispetto degli obblighi

previsti nella medesima convenzione a carico della ASL.

Letto Approvato e sottoscritto

per l'A.S.L. n. 2 Olbia

per l'A.V.O. La Maddalena - onlus

Il Commissario

Il Presidente

(Dott. Giovanni Antonio Fadda)

(Sig.ra Eugenia Aloisi in Occhioni)

Olbia, _____

La Maddalena, _____